

Osservazioni di Assirevi al Documento per la consultazione:
DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
(Aprile 2014)

Sezione II paragrafo 5 - controlli dell'emittente e dell'*asset monitor*

Il paragrafo in oggetto introduce nuove attività di verifica sia a carico delle funzioni di controllo interno della banca emittente che dell'*asset monitor*, in particolare con riferimento al requisito di "disclosure" richiesto dall'articolo 129 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per il riconoscimento al trattamento preferenziale dei *covered bond*.

Nel dettaglio viene attribuito sia alle funzioni di controllo interno della banca emittente che all'*asset monitor*, sotto la responsabilità anche dei competenti organi aziendali, il compito di verificare con cadenza almeno semestrale, la completezza, veridicità e tempestività delle informazioni messe a disposizione degli investitori.

Al riguardo si evidenzia che, come peraltro riportato dalle disposizioni di vigilanza attualmente in vigore, nonché dal documento di consultazione in oggetto, gli incarichi di *asset monitor* vengono svolti da parte della società di revisione incaricata sulla base di specifiche procedure richieste dalla banca emittente (c.d. "*agreed upon procedures*") facendo riferimento ai principi professionali internazionali in materia e, in particolare, all'*International Standard on Related Services (ISRS) 4400 "Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information"* emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board ("IAASB")*.

In particolare tale principio prevede che il revisore evidenzi nella propria relazione i "*factual findings*" emersi nell'esecuzione delle procedure richieste senza tuttavia procedere all'espressione di alcun giudizio professionale, essendo i destinatari della relazione responsabili di valutare autonomamente i risultati riportati dal revisore e di formulare, conseguentemente, in via del tutto autonoma e discrezionale, le proprie conclusioni e decisioni.

Con specifico riferimento ai nuovi compiti di controllo introdotti e precedentemente illustrati, consegue che, mentre la verifica delle asserzioni di completezza e tempestività di messa a disposizione delle informazioni agli investitori può essere oggetto di riscontri "fattuali" da parte dell'*asset monitor* mediante comparazione della tipologia di informazioni fornite e la tempistica di pubblicazione delle stesse con quanto richiesto dal citato Regolamento, la verifica della "veridicità" di tali informazioni comporta lo svolgimento di procedure di verifica su una molteplicità di processi "core" della banca, simili a quelle normalmente previste nell'ambito di una revisione contabile del bilancio della banca finalizzate all'espressione di un giudizio e non invece alla rilevazione di "*factual findings*" come invece previsto dal citato principio professionale di riferimento. Sugeriamo conseguentemente, qualora si voglia attribuire tale attività di verifica anche all'*asset monitor*, di precisare che le verifiche di "veridicità" in capo a quest'ultimo siano da intendersi come verifiche di "corrispondenza con le informazioni eventualmente acquisite dall'*asset monitor* nello svolgimento del proprio incarico".

Il documento include altresì importanti chiarimenti con riferimento alla verifica dei rapporti di Loan to Value (LTV) ribadendo che tale verifica di idoneità dei crediti ipotecari deve essere effettuata non solo al momento della cessione iniziale (definito come LTV all'origine), ma anche in esito all'aggiornamento periodico dei valori immobiliari.

Al riguardo, anche in relazione alle difformità interpretative e conseguentemente operative riscontrate tra gli operatori, suggeriamo di precisare in maniera puntuale la definizione di "LTV all'origine" e in particolare se per tale debba intendersi il rapporto determinato sulla scorta dei valori del finanziamento e della garanzia immobiliare all'atto dell'erogazione o, altrimenti, al momento della cessione del finanziamento medesimo al *cover pool*.

Da ultimo, con riferimento alle verifiche da svolgersi da parte dell'*asset monitor* qualora gli attivi ceduti includano titoli di cartolarizzazione e sia superata la soglia del 10%, suggeriamo di sostituire il termine "assicura" con il termine "verifica", essendo quest'ultimo più consono al ruolo ed alle responsabilità dell'*asset monitor*.